



# CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA  
Via G. Marconi n. 21 - CAP 28844 - C.F. e P. IVA 00233410034  
Tel. 0324.501443 Fax 0324.501444  
E-mail: [commercio@comune.villadossola.vb.it](mailto:commercio@comune.villadossola.vb.it)  
P.E.C.: [commercio@pec.comune.villadossola.vb.it](mailto:commercio@pec.comune.villadossola.vb.it)

## Servizio attività produttive

**Ordinanza n. 22/2020**

OGGETTO: Orari di apertura delle attività di acconciatore ed estetista.

### IL SINDACO

- Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria in corso;
- Richiamati il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e le successive normative nazionali e regionali in materia oltre alla propria ordinanza n. 8/2020;
- Preso atto della possibilità di apertura dei laboratori di acconciatore ed estetista, con l'obbligo di adeguamento alle specifiche linee guida per poter condurre l'attività rispettando le norme di sicurezza, in particolar modo quelle relative al distanziamento sociale;
- Ritenuto necessario consentire agli operatori di organizzare il servizio in condizioni ottimali, distribuendo la clientela nell'arco dell'intera settimana;
- Considerato pertanto di procedere ad una modifica temporanea dell'attuale disciplina delle chiusure festive, riservandosi di effettuare una successiva completa revisione della normativa comunale;
- Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti nonché il rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro;
- Vista l'art. 50 c. 7 del D. Lgs. n. 267/2000

### ORDINA

- Con effetto immediato è consentita l'apertura delle attività di acconciatore ed estetista nelle giornate festive;
- La scelta dell'orario di esercizio delle predette attività è rimessa alla libera determinazione dei titolari all'interno della fascia oraria 7.00 - 22.00 prevista dal Regolamento Comunale;
- Gli operatori sono tenuti ad esporre un cartello, ben visibile dall'esterno, con l'indicazione degli orari e dei giorni effettivi di esercizio dell'attività;
- La presente deroga resta in vigore fino al termine dell'emergenza sanitaria e comunque fino ad emanazione di atto di revoca. E' comunque fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali e/o regionali eventualmente emanate in materia.
- A norma dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241 del 07/08/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L. n. 1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. E' ammesso ricorso gerarchico al Prefetto del Verbano Cusio Ossola entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Villadossola.

Dalla Residenza Municipale, li 1 dicembre 2020



Il Sindaco  
Bruno TOSCANI

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)*